

Titolo VIII AGENTI FISICI

Art. 190 – Valutazione del rischio – Viene aggiunto il comma 5 bis

5-bis. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Cosa fare: è possibile quindi stimare la valutazione dei rischi rumore delle attrezzature di lavoro, macchine e degli impianti senza ricorrere a misurazione diretta ma facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Art. 192. - Misure di prevenzione e protezione. Il comma 2 viene corretto sostituendo la parola superiori a inferiori. Il comma 2 è così definito:

*2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori **superiori** di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.*

Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali – Viene modificato nel comma 2 con le parole “**e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.**”. Il comma 2 diventa così:

*2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, **e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.***

CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

Art. 207. - Definizioni – Nel comma 1, lettera c), del decreto, dopo le parole: “induzione magnetica (B)” sono inserite le seguenti: “, *corrente indotta attraverso gli arti (I_L)*”.

Il comma 1 diventa così:

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:

- a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;*
- b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;*
- c) valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B), **corrente indotta attraverso gli arti (I_L)** e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.*

Art. 211. Sorveglianza sanitaria – viene modificato il comma 2 ove sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza*”.

Il comma 2 diventa così:

*2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 **a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.***